

THALES

THALES DIS ITALIA S.p.A.

CODICE ETICO

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2026

INDICE

Parte I – Introduzione.....	4
1. Principi generali.....	4
2. Destinatari.....	5
3. Rapporti con gli stakeholders.....	5
Parte II – Rapporti interni ed esterni.....	5
1. Vertici della società.....	5
2. Dipendenti e collaboratori.....	5
3. Sviluppo delle conoscenze e formazione del personale.....	6
4. Rapporti tra vertici della Società, dipendenti e Organismo di Vigilanza.....	6
5. Procedimenti penali.....	6
6. Rapporti intragruppo.....	7
7. Fornitori e collaboratori esterni.....	7
8. Rapporti con i clienti.....	8
9. Rapporti con istituzioni pubbliche, enti, associazioni e organizzazioni politiche, religiose, filosofiche e sindacali.....	8
Parte III – Settori rilevanti.....	9
1. Tutela del lavoro e dei dipendenti, sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	9
2. Tutela ambientale.....	10
3. Corruzione.....	10
4. Omaggi, donazioni, benefits.....	10
5. Conflitto d’interessi.....	12
6. Informazioni price sensitive.....	12
7. Proprietà intellettuale.....	12
8. Utilizzo dei sistemi informativi.....	13
9. Riservatezza e tutela della privacy.....	13
10. Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, in materia di lotta ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata; razzismo e xenofobia.....	13

11. Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori.....	14
12. Rispetto della normativa in materia di tutela dell'incolumità e personalità individuale.....	15
13. Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore.....	16
14. Principi base e rispetto della normativa in materia societaria.....	16
15. Rispetto della normativa in materia di lotta ai reati di frode in competizioni sportive.....	19
16. Rispetto della normativa in materia tributaria.....	19
17. Rispetto della normativa in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea.....	20
18. Rispetto della normativa in materia di Intelligenza Artificiale.....	20
Parte IV – Modalità di attuazione.....	21
1. Applicazione e diffusione.....	21
2. Canali di segnalazione.....	21
3. Sistema disciplinare.....	21

PARTE I – Introduzione

Con il presente Codice Etico (di seguito “Codice”), THALES DIS ITALIA S.p.A. (di seguito “Thales DIS” o la “Società”) intende formalmente definire l’insieme dei valori riconosciuti, accettati e condivisi al suo interno, nonché i diritti, doveri e responsabilità che devono ispirare i soggetti con cui la Società entra in relazione nel corso delle proprie attività.

A tale proposito, si dà atto sin d’ora che Thales DIS opera oggi nell’ambito del gruppo internazionale guidato dalla società di diritto francese Thales S.A.

Il presente testo si pone pertanto in continuità con i principi espressi dal “Code of Ethics” della società Thales S.A., recependo tutte le indicazioni ivi previste e ponendosi in continuità con lo spirito che tali testi manifesta.

Il presente Codice è stato predisposto per individuare i principi ispiratori del comportamento di tutti i Destinatari (come definiti all’Art. I-2), la cui osservanza è considerata un valore determinante per il successo di Thales DIS e per la promozione del proprio patrimonio.

Con la pubblicazione di questo Codice Etico, la Società non intende solamente rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni, ma altresì stabilire specifiche norme comportamentali che, connesse ad una efficace politica aziendale anticorruzione, definiscano i principi e le norme che disciplinano la propria attività commerciale.

La verifica sull’attuazione del presente Codice e sulla sua applicazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione di Thales DIS Italia S.p.A., il quale potrà anche farsi promotore di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.

Art. I-1 – Principi generali

Il Codice individua i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, fissando i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome di Thales DIS nei rapporti con i clienti, attuali o potenziali, colleghi, fornitori, agenti, consulenti, collaboratori, Pubbliche Autorità.

La condotta di Thales DIS è improntata ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto agli associati, ai clienti, al personale, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti o Enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Gli amministratori, i dipendenti e tutti i collaboratori esterni della Società sono tenuti a relazionarsi in buona fede e onestà con i clienti, i fornitori e le aziende concorrenti,

attenendosi sempre al Codice ed ai suoi principi, così come ad ogni legge o regolamento locale applicabile.

Oltre che a regole codificate, il Codice è ispirato al rispetto degli altri, al senso di equità, alla ricerca della coerenza, alla responsabilizzazione singola e di gruppo, al rispetto degli impegni, alla crescita personale e professionale e, in tal modo, contribuisce fortemente alla costruzione dell'immagine aziendale, della cultura d'impresa e del clima di lavoro.

Il rispetto delle regole etiche e della trasparenza nella conduzione degli affari costituisce una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere gli obiettivi di Thales DIS, consistenti nella creazione e nella massimizzazione del valore e dell'immagine positiva della Società, per coloro che vi prestano attività lavorative, per i clienti e per la collettività nel suo complesso.

Art. I-2 - Destinatari

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutti gli esponenti aziendali (amministratori, soggetti apicali o aventi cariche aziendali, dipendenti) e collaboratori esterni (fornitori, clienti, ecc.) di Thales DIS (di seguito congiuntamente i "Destinatari").

La Società adotta e diffonde il presente Codice, che si indirizza a tutti i soggetti che manterranno rapporti con lo stesso, i quali saranno tenuti a sostenere una condotta in linea con i principi contenuti nel Codice.

Thales DIS si impegna a non iniziare o non proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi ai principi del presente Codice.

Art. I-3 – Rapporti con gli stakeholders

La presenza diffusa sui mercati nazionali ed internazionali, l'operatività nei diversi contesti e la molteplicità dei propri interlocutori rende di primaria importanza la gestione dei rapporti tra Thales DIS e gli stakeholders, intendendosi per tali tutti i soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – che abbiano a qualsiasi titolo contatti con la Società e/o abbiano comunque un interesse nelle attività poste in essere.

La Società impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi, sia italiane che di tutti i Paesi in cui Thales DIS è operativa, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

PARTE II – Rapporti interni ed esterni

Art. II-1 – Vertici della società

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo statuto e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

Gli Organi Sociali che operano nella Società sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento di finalità aziendali.

In particolare, devono ottemperare agli obblighi di riservatezza svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso la Società, nei cui confronti hanno il dovere di operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere.

Art. II-2 – Dipendenti e collaboratori

Thales DIS offre pari opportunità di crescita professionale, escludendo arbitrarie discriminazioni, garantendo a tutti le medesime possibilità di carriera ed ispirando tutte le relazioni a principi di equità, correttezza e lealtà, basati su criteri meritocratici funzionali alle esigenze aziendali.

Non è tollerata alcuna forma di discriminazione o pressione basata su etnia, colore della pelle, origine nazionale, genere, età, religione, orientamento sessuale e/o disabilità fisiche o mentali.

I rapporti tra i dipendenti, a prescindere dai livelli di responsabilità, si svolgono con lealtà, correttezza e rispetto, fermi restando i ruoli e le diverse funzioni aziendali.

Ciascun responsabile esercita i poteri connessi alla propria posizione aziendale con obiettività ed equilibrio, curando la crescita professionale dei propri collaboratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Ciascun dipendente tiene un comportamento collaborativo assolvendo ai propri compiti con responsabilità, efficienza e diligenza.

Art. II-3 – Sviluppo delle conoscenze e formazione del personale

La formazione del personale rappresenta uno strumento essenziale allo sviluppo continuo delle conoscenze e capacità del patrimonio umano della Società.

La formazione viene prestata con la massima attenzione non solo alle esigenze aziendali ma anche al soddisfacimento delle aspettative e delle richieste di sviluppo individuale e professionale del personale.

Il personale partecipa alle iniziative formative garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.

Thales DIS si impegna a predisporre e organizzare, allo scopo di assicurare la piena comprensione del Codice e delle regole di comportamento previste al proprio interno, piani periodici di formazione, differenziati secondo il ruolo e la responsabilità del personale.

Art. II-4 – Rapporti tra vertici della Società, dipendenti e Organismo di Vigilanza

Tanto i vertici della Società quanto i dipendenti sono tenuti a recepire e prestare attenzione a tutte le direttive e le comunicazioni dell'Organo di Vigilanza, come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 (Parte Generale), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni da esso fornite.

I Destinatari comunicano, attraverso i canali previsti dalla Società, all'Organo di Vigilanza ogni situazione, condotta, evento, circostanza rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

Art. II-5 – Procedimenti Penali

Tutti i Destinatari coinvolti in procedimenti giudiziari devono prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti.

Le relazioni oneste, trasparenti e mutualmente positive sono l'obiettivo di Thales DIS in ogni relazione personale e di business, secondo i principi espressi nel presente Codice così come nei testi di riferimento adottati da Thales S.A.

Art. II-6 – Rapporti intragrupo

I rapporti tra Thales DIS e le società del Gruppo sono gestiti nel pieno rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi.

Inoltre, Thales DIS e le società del Gruppo pongono particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie e alle transazioni tra le diverse società.

La circolazione delle informazioni all'interno di Thales DIS e delle società del Gruppo avviene conformemente ai principi di veridicità, completezza, chiarezza e congruità, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

La circolazione delle informazioni da parte delle società del Gruppo, in particolare ai fini della redazione di bilanci consolidati e di eventuali altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, congruità, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

Gli eventuali rapporti negoziali in essere tra le società di Thales DIS e le società del Gruppo devono essere debitamente formalizzati e svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza, effettività e tutela dei rispettivi interessi, ponendo particolare attenzione agli aspetti relativi alla circolazione delle risorse economiche.

In nessun caso è consentito avere comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine di Thales DIS e delle società del Gruppo.

Art. II-7 – Fornitori e Collaboratori Esterni

I rapporti con i fornitori, i collaboratori esterni ed i partner commerciali devono essere sempre improntati a principi di lealtà, diligenza e correttezza.

Salvo che nei limiti previsti dall'Art.III-4 del presente Codice, è proibito ricevere od effettuare donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e degli atti di

cortesie commerciali di modico valore, purché non finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

La scelta dei fornitori, dei collaboratori esterni e dei partner commerciali è realizzata nel rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per Thales DIS, e le trattative sono condotte in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata.

Thales DIS pone massima attenzione, sia nella scelta che nel rapporto con i fornitori, collaboratori esterni e partner commerciali, al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio e antiusura.

Art. II-8 – Rapporti con i clienti

Thales DIS vuole garantire la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità, assicurando rapporti improntati al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio e antiusura.

Art. II-9 – Rapporti con istituzioni pubbliche, enti, associazioni e organizzazioni politiche, religiose, filosofiche e sindacali

I rapporti con Istituzioni e Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche, religiose, filosofiche e sindacali sono ispirati ai principi di correttezza, imparzialità e indipendenza.

Le persone fisiche che, nella Società, intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché i collaboratori esterni, i fornitori ed ogni altro soggetto esterno, devono operare secondo principi di correttezza, imparzialità e indipendenza.

Thales DIS e le società del Gruppo osservano una rigida neutralità politica, religiosa e filosofica. Eventuali Destinatari che intendano prendere parte ad iniziative in contrasto con tale posizione dovranno farlo su base strettamente personale, senza utilizzare o richiamare l'immagine aziendale.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'Art. III-4 del Codice, è fatto divieto di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere, né in via diretta né tramite condotte di mediazione illecita di terzi, a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni benefici, doni, utilità di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, in particolare evitando comportamenti (*i.e.* violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti) volti a impedire o turbare una procedura selettiva di scelta del contraente della Pubblica Amministrazione (ovvero una licitazione privata per conto di privati diretta da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata), anche allontanandone gli offerenti, ovvero condotte volte a turbare un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di

altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Sono in ogni caso vietate, salvo espressa e preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, attività di c.d. lobbying.

Con riguardo ad eventuali richieste di qualsiasi natura dell'Autorità Giudiziaria ed in genere in ogni contatto con la stessa, Thales DIS si impegna a fornire la massima collaborazione a rendere dichiarazioni veritiere e rappresentative dei fatti, astenendosi da comportamenti che possano recare intralcio, nell'assoluto rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

PARTE III – Settori rilevanti

Art. III-1 – Tutela del lavoro e dei dipendenti, sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Thales DIS si impegna a non impiegare, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto o annullato, e non sia stato correttamente rinnovato nei termini di legge.

La Società opera per assicurare un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sul posto di lavoro, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione continui dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale e lavorativa.

Thales DIS è impegnata ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia operativo che apicale, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391):

- evitare i rischi
- valutare i rischi che non possono essere evitati
- combattere i rischi alla fonte
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo riducendo così gli effetti sulla salute del lavoratore
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso

- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso di regole e procedure che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- dare la priorità alle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuali
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società al fine di prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività lavorative.

Art. III-2 – Tutela ambientale

Thales DIS e le società del Gruppo sono sensibili e da sempre impegnate nella salvaguardia dell'ambiente.

A tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

La Società assume ogni idonea misura volta a tutelare l'ecosistema, con particolare attenzione allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'atmosfera.

Thales DIS è impegnata a monitorare il proprio impatto in termini di impronta di carbonio e minimizzare il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale, nel rispetto delle conformità e degli standard ambientali oltre che alla normativa vigente.

Art. III-3 – Corruzione

Thales DIS sostiene attivamente le misure intraprese contro la corruzione e pertanto, anche in conformità al Code of Ethics della società controllante Thales S.A., condanna ogni comportamento che possa costituire un atto di corruzione.

I dipendenti ed i consulenti, attraverso i canali previsti dalla Società, comunicano all'Organismo di Vigilanza, qualunque tentativo di corruzione da parte del personale di Thales DIS e/o delle società del Gruppo nei confronti di Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o soggetti privati in via diretta o tramite condotte di mediazione illecita di terzi ovvero tentativi di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

Art. III-4 – Omaggi, donazioni, benefits

Thales DIS opera nel rigoroso rispetto delle regole del commercio equo, della legislazione applicabile e delle best practices. In particolare, è proibita qualsiasi azione che possa costituire un atto di corruzione e/o traffico di influenze illecite nel settore pubblico o privato.

Nello specifico, occorre prestare la dovuta attenzione ai seguenti comportamenti:

- **Omaggi e ospitalità**

Nei rapporti di affari con clienti, fornitori, controparti negoziali, partner commerciali/finanziari ecc., sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità - salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore - considerati azione d'influenza diretta nei rapporti commerciali.

L'Amministratore, il sindaco o il dipendente che riceva doni che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, deve immediatamente avvertire rispettivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o, per il dipendente, il proprio responsabile gerarchico il quale ne darà immediata notizia agli specifici organi e/o alla competente funzione aziendale che provvederanno, tramite le funzioni preposte, a gestire la comunicazione verso l'esterno e ad informare l'autore del regalo, omaggio, ecc., circa la linea di politica aziendale in materia.

È fatto divieto a tutti di offrire o ricevere denaro o equivalenti in contanti.

L'Amministratore, il sindaco o i dipendenti della Società devono conformarsi a quanto previsto nella "GIFTS & HOSPITALITY" Governance Instruction il cui scopo è definire le regole e i requisiti per ottenere l'approvazione prima di dare o accettare un omaggio o un atto di ospitalità sempre nel rispetto dei criteri di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza.

- **Facilitation payments**

I "facilitation payments" sono piccole somme versate direttamente o indirettamente a un funzionario pubblico (come ad esempio un funzionario di dogana o dell'immigrazione) in cambio della diligente esecuzione di una procedura amministrativa o di un'agevolazione di una pratica burocratica (come ad esempio l'accelerazione di un'approvazione o di una decisione).

Thales DIS non consente "facilitation payments".

- **Donazioni, iniziative no profit e sponsorizzazioni**

La donazione è una forma di sostegno materiale a un'organizzazione senza scopo di lucro oppure ad una persona fisica che svolge attività lavorativa nell'interesse pubblico e non prevede ritorni sotto forma di pubblicità.

La sponsorizzazione fornisce un supporto materiale per un evento, una persona, un prodotto o un'organizzazione in cambio di un beneficio diretto.

Lo scopo delle sponsorizzazioni è quello di promuovere l'immagine dello sponsor, in genere attraverso l'uso visibile del suo nome o del suo marchio.

La politica di gruppo sulle donazioni e sulle sponsorizzazioni consiste nell'utilizzare la Fondazione THALES della Capogruppo, laddove possibile, come veicolo per iniziative nelle comunità locali in sei aree:

- Assistenza sanitaria;
- Formazione scolastica;
- Ricerca scientifica e tecnologica;
- Cultura;
- Solidarietà;
- Ambiente

In conformità con le procedure di Gruppo in vigore, qualsiasi ulteriore iniziativa di carattere benefico per le comunità locali non condotta dalla Fondazione THALES della Capogruppo richiede l'approvazione preventiva del dipartimento Group Corporate Communications.

Anche le sponsorizzazioni richiedono l'approvazione preventiva del dipartimento Group Corporate Communications in conformità con le procedure di Gruppo in vigore.

I dipendenti della Società devono conformarsi a quanto previsto nella "COMMUNITY INVESTMENT, SPONSORSHIP AND CORPORATE MEMBERSHIPS" Governance Instruction il cui scopo è quello di migliorare il coordinamento delle attività di investimento e sponsorizzazione effettuate dalle società del Gruppo e le decisioni per diventare membri di associazioni professionali, con tre obiettivi chiave:

- garantire che tali attività siano in linea con gli obiettivi strategici del Gruppo e in particolare con il suo impegno sociale e le priorità di responsabilità sociale e aziendale (RSI);
- garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, in particolare per prevenire eventuali rischi associati di corruzione o di traffico di influenze illecite, o qualsiasi rischio per l'immagine del Gruppo;
- ottimizzare la gestione di bilancio e finanziaria di tali spese da parte delle entità del Gruppo (ad esempio, per evitare duplicazioni di spesa all'interno del Gruppo) e massimizzarne l'impatto (ad esempio, in termini di comunicazione e immagine del Gruppo).

Art. III-5 – Conflitto d'interessi

Nello svolgimento di ogni attività, Thales DIS opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale.

I Destinatari che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore diretto, al fine di consentire ad esso e all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di valutare la posizione da assumere.

In attesa di istruzioni in merito alla posizione da assumere, ovvero in mancanza di esse, il Destinatario che si trovi in una situazione di conflitto d'interesse dovrà astenersi dal compiere o partecipare ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi, anche in relazione all'immagine.

Art. III-6 – Informazioni price sensitive

È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate o in notizie privilegiate, ossia non di dominio pubblico ed idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell'attività svolta nel contesto di Thales DIS e/o di società del Gruppo.

È, inoltre, vietata la comunicazione o diffusione, in qualsiasi forma e al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, di dette informazioni.

Art. III-7 – Proprietà intellettuale

Thales DIS utilizza esclusivamente ideazioni e elaborazioni creative di cui ha esclusiva proprietà anche in forza dei compensi e/o rimborsi pattuiti con terzi a mezzo di documenti contrattuali o accordi siglati con società del Gruppo.

Art. III-8 – Utilizzo dei sistemi informativi

Thales DIS e i Destinatari utilizzano i sistemi e le risorse informatiche, come loro assegnate, esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività previste, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle procedure aziendali definite.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o comunque volte all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, danneggiare o alterare i sistemi informativi o le informazioni di terze parti private o pubbliche o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun Destinatario è, inoltre, consentito installare software privi di licenza sui computer della Società ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

È fatto esplicito divieto di effettuare download illegali. È inoltre fatto esplicito divieto di trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore, salvo in caso sia reso possibile in applicazione di accordi contrattuali stipulati da Thales DIS o dalle società del Gruppo.

Art. III-9 – Riservatezza e tutela della privacy

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione della loro attività nel rispetto delle norme vigenti. L'utilizzo delle stesse è circoscritto agli scopi connessi alla propria funzione.

Allo scopo, la Società adotta ogni misura utile per tutelare la sicurezza dei dati e dei relativi documenti.

L'eventuale diffusione di documenti interni alla Società potrà esclusivamente essere effettuata secondo i criteri ed i limiti stabiliti dai regolamenti interni.

Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate all'organo amministrativo. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

Thales DIS opera nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018, trattando i dati personali di ciascuna persona fisica nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e interessi legittimi fissati dalla citata normativa.

Art. III- 10 - Rispetto della normativa in materia di antiterrorismo, in materia di lotta ai reati transnazionali e alla criminalità organizzata; razzismo e xenofobia

Thales DIS riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. E' pertanto vietato e del tutto estraneo a Thales DIS qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato, o che possa costituire o essere collegato a reati, anche transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine e relative al traffico di armi.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire attività terroristica di qualunque genere o connesse ai reati transnazionali e di criminalità organizzata sopra indicati, o comunque di aiuto o finanziamento di tali attività o di tali reati, salvi gli obblighi di legge, attraverso i canali previsti dalla Società, informa l'Organismo di Vigilanza.

La Società condanna la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero l'istigazione e l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione delle idee stesse, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Art. III- 11 -Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori

La Società garantisce la massima trasparenza, correttezza e buona fede nelle transazioni commerciali con tutte le controparti, predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di

denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (autoriciclaggio) c.p. e si impegna ad osservare la normativa in materia di antiriciclaggio.

La Società verifica la correttezza degli incarichi conferiti a soggetti terzi, la regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari nonché degli adempimenti fiscali, della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire, della fissazione dei criteri di valutazione delle offerte e verifica altresì tutte le informazioni relative all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partners.

La Società condanna ogni indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. A tal fine, la Società assicura che le operazioni di pagamento tramite strumenti di pagamento diversi dai contanti siano eseguite da soggetti competenti o comunque titolati, attraverso specifiche misure di sicurezza e con modalità atte a garantire la tracciabilità dell'operazione.

La Società vieta ogni comportamento di falsificazione o alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti oltre al possesso di quelli di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati. Sono altresì vietati la detenzione e la diffusione di apparecchiature e dispositivi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché tutti quei comportamenti illeciti contro la fede pubblica o il patrimonio che possano in ogni caso avere ad oggetto tali strumenti.

Non sono consentite operazioni volte ad attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. È altresì vietato attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di quote/azioni societarie o di cariche sociali, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia qualora la Società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. III- 12 - Rispetto della normativa in materia di tutela dell'incolumità e personalità individuale

Thales DIS ha come valore imprescindibile la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale, quali le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ed ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

Thales DIS attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi. A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo alla Società, un utilizzo non corretto degli strumenti informatici di Thales DIS e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti al reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, Thales DIS è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

La Società condanna altresì qualsiasi forma di reclutamento, impiego, utilizzo o assunzione di manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una persona, salvi gli obblighi di legge, attraverso i canali previsti dalla Società, informa l'Organismo di Vigilanza.

Art. III- 13 - Rispetto della normativa in materia di lotta ai delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di diritto d'autore

Thales DIS impronta la propria condotta alla legalità e trasparenza in ogni settore della propria attività, ivi compresi i rapporti commerciali, e condanna ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse della Società al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, a tutela dell'industria e del commercio ed in materia di diritto d'autore. Con particolare riferimento alla materia del diritto d'autore, la Società salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. È pertanto contraria alle politiche aziendali la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore ed è vietato l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito dagli accordi di licenza con i fornitori di software.

Art. III- 14- Principi base e rispetto della normativa in materia societaria

Thales DIS ha come valore essenziale l'osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla stessa Thales DIS, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

- **Divieto di impedire controlli**

È fatto espresso divieto, attraverso qualsiasi condotta, di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

- **Divieto di illecita influenza sull'assemblea**

È fatto divieto a chiunque di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata a determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Divieto di aggio**

È vietato diffondere notizie false o di porre in essere qualsiasi altro artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento relativo alla stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'utilizzo, al fine di trarne un vantaggio, di informazioni riservate relative alla Società o ad altri soggetti, di cui il personale o i collaboratori di Thales DIS siano venuti a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, può pertanto costituire violazione di legge.

È vietato l'utilizzo di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari da parte del personale e dei collaboratori di Thales DIS nonché la diffusione di informazioni relative a titoli e strumenti finanziari quotati in borsa.

Le informazioni interne devono essere divulgate solo al personale ed ai collaboratori di Thales DIS che abbiano effettivamente necessità di conoscerle e non devono essere comunicate a terzi.

- **Divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza**

È fatto altresì divieto di esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge ed al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Thales DIS, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che dovrebbero essere comunicati.

Tale principio va osservato anche in relazione ad informazioni relative a beni posseduti o amministrati da Thales DIS per conto di terzi.

Non si può, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ostacolare le funzioni delle medesime.

- **Divieto di eseguire operazioni illecite sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante**

Al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è fatto divieto di acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- **Divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori**

È fatto inoltre divieto di effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori stessi.

- **Obbligo di comunicazione del conflitto di interessi**

L'Amministratore di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.Lvo 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del predetto D.Lvo 58/1998, del D.Lvo 385/1993, del D.Lvo 209/2005 o del D.Lvo 124/1993, ai sensi dell'art. 2391 1° comma c.c., ha l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, il predetto soggetto abbia in una determinata operazione della Società.

- **Divieto di indebita restituzione dei conferimenti**

Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, è fatto divieto di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o di liberare i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

- **Divieto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- **Divieto di formazione fittizia del capitale**

È fatto divieto di formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

- **Attività finalizzata alla prevenzione della corruzione tra privati**

È vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- **Divieto di falsità e di omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

È vietato, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare in materia di operazioni straordinarie, formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri, rendere dichiarazioni false oppure omettere informazioni rilevanti.

Art. III-15- Rispetto della normativa in materia di lotta ai reati di frode in competizioni sportive

È vietato offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Art. III- 16- Rispetto della normativa in materia tributaria

È vietato porre in essere qualunque comportamento che possa anche astrattamente integrare reati tributari. In particolare, è vietato:

(i) avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (art. 74 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);

(ii) indicare, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (art. 75 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);

(iii) indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistente al fine di evadere le suddette imposte (art. 76 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);

(iv) non presentare una delle dichiarazioni obbligatorie relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto al fine di evadere le stesse; è altresì vietato non presentare l'obbligatoria dichiarazione di sostituto d'imposta (art. 77 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);

(iv) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 79 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);

(v) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi (art.81 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);

(vi) non versare le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art 17 del D.lgs 09/07/1997 n. 241 crediti non spettanti o inesistenti (art. 84 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

(vii) alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte. È altresì vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, (art. 85 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173)

Art. III- 17 - Rispetto della normativa in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea

Thales DIS riconosce quale principio inderogabile il pieno rispetto delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea e recepite dall'ordinamento nazionale, ai sensi degli articoli 275-bis e seguenti del codice penale.

La società vieta qualsiasi comportamento che possa integrare, anche indirettamente, la violazione o l'elusione di tali misure, ivi compresa la messa a disposizione, il trasferimento o il finanziamento di fondi, beni, servizi o risorse economiche in favore di soggetti destinatari di sanzioni o in violazione di divieti e limitazioni vigenti.

Thales DIS si impegna ad adottare adeguati presidi organizzativi e di controllo e richiede la tempestiva segnalazione di eventuali situazioni di rischio.

Art. III- 18 -Rispetto della normativa in materia di Intelligenza Artificiale

Thales DIS promuove un utilizzo responsabile, consapevole e conforme alla legge dei sistemi di Intelligenza Artificiale, riconoscendone il valore per l'innovazione e l'efficienza aziendale.

L'impiego di tali strumenti deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e tutela dei diritti fondamentali, in conformità alla normativa vigente, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'uso è ammesso unicamente con riferimento a

sistemi preventivamente autorizzati dalla Società ed è in ogni caso soggetto a supervisione umana.

PARTE IV – Modalità di Attuazione

Art. IV-1 – Applicazione e diffusione

Thales DIS è costantemente impegnata a diffondere i principi, i valori e le previsioni del Codice Etico tra tutti i Destinatari al fine di evitare la permanenza o di fugare eventuali dubbi da parte di dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori.

Thales DIS si impegna altresì a riportare e indicare in ogni documento contrattuale con collaboratori, clienti e fornitori un riferimento al Codice Etico, destinato ad assicurare la presa di conoscenza dei contenuti dello stesso e l'impegno ad uniformarsi alle sue prescrizioni.

Art. IV-2 – Canali di segnalazione

Al fine di garantire l'attuazione del Codice Etico, le persone interessate, attraverso i canali attivati dalla Società, possono segnalare eventuali comportamenti illeciti e violazioni in modo semplice e riservato, secondo le modalità previste dalla normativa aziendale per la gestione delle segnalazioni.

I segnalanti saranno tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione e nella gestione della segnalazione sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante (e dell'eventuale facilitatore), della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

Thales DIS adotta sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili di ritorsioni di qualsiasi genere e forma, lieve come grave, verso il segnalante, di chi ostacola o tenta di ostacolare una segnalazione, di chi omette la verifica e l'analisi delle segnalazioni, di chi viola le misure di tutela della riservatezza nella gestione delle segnalazioni, nonché anche nei confronti del segnalante che sia ritenuto responsabile per i reati di diffamazione e calunnia.

Art. IV-3 – Sistema disciplinare

La violazione del presente Codice, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con Thales DIS, può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei Destinatari come di terzi, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.

Ciascun dipendente e collaboratore di Thales DIS informa con tempestività il proprio responsabile diretto dell'insorgenza di dinamiche che possano interferire con la corretta gestione dell'attività lavorativa.

Eventuali comportamenti illeciti e violazioni segnalati attraverso i canali attivati dalla Società dovranno contenere informazioni sufficienti per consentire l'effettuazione di un'analisi appropriata.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dal CCNL e dalle disposizioni interne.

Le sanzioni, graduate a seconda della gravità del comportamento e della situazione, saranno basate su valutazioni in merito a (i) intenzionalità del comportamento, (ii) contegno del responsabile, (iii) mansioni o compiti attribuiti, (iv) posizione funzionale e (v) altre particolari circostanze dell'evento.

Qualora la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalla Società, comporterà (in aggiunta o in alternativa) l'applicazione delle sanzioni previste nella Parte Generale – Sistema Disciplinare.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni, ogni violazione costituisce fonte di responsabilità contrattuale e come tale potrà essere sanzionata secondo le previsioni della normativa di riferimento.